Istituto Istruzione Superiore "Largo Brodolini"
Pomezia

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA LABORATORIO

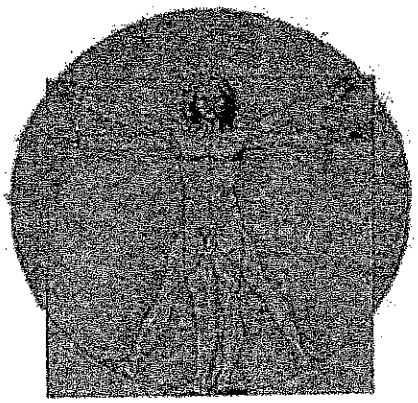

Allegato al documento di Valutazione dei rischi
e Piano di prevenzione

Sommario

Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali da laboratorio **3**
Premessa **3**
Definizioni 3
Oggetto e finalità **4**
Ambito di applicazione 4
Classificazione dei rifiuti **5**
I rifiuti speciali 5
Classificazione dei rifiuti speciali 5
Modalità di raccolta e smaltimento **6**
I contenitori 6
Riempimento dei contenitori di stoccaggio 6
Identificazione ed etichettatura rifiuti **7**
Raccolta e stoccaggio **7**
Raccolta e conservazione del materiale in laboratorio 7
Il deposito temporaneo: 8
Modalità di conferimento dei rifiuti nel deposito temporaneo 9
Movimentazione per stoccaggio dei rifiuti pericolosi 10
Conferimento dei rifiuti alla Ditta incaricata dello smaltimento 11
Adempimenti amministrativi **11**
Comunicazione annuale dei rifiuti 11

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA LABORATORIO

PREMESSA

La gestione dei rifiuti speciali è regolamentata in tutte le sue fasi, raccolta, deposito temporaneo, trasporto e smaltimento, dal Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 - Testo unico della normativa ambientale (quarta parte) e sue modifiche ed integrazioni, che impongono una serie di procedure per l'eliminazione dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, a carico del produttore.
Nell'Istituto possono essere prodotti rifiuti speciali pericolosi nelle attività di laboratorio e rifiuti speciali non pericolosi risultanti dalle attività d'ufficio.

Premesso che nessun rifiuto speciale, pericoloso o non, può essere eliminato attraverso le fognature o immesso in diversa forma nell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato secondo il regolamento tecnico che segue.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento tecnico che disciplina la gestione dei rifiuti speciali di laboratorio presso l'Istituto, s'intende per:
Catalogo europeo dei Rifiuti (CER): elenco armonizzato non esaustivo dei rifiuti.
Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni stabilite dalla lettera m) dell'art. 183 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. (lettere bb dell'art. 10 del D.Lvo n. 205 del 3 dicembre 2010);
Detentore: ai sensi dell'art. 183, comma h) del D.Lvo n. 152/2006 (modificato dall'art. 10 del D.lgs n. 205/2010), per detentore s'intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
Formulari di identificazione rifiuti: documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario;
Laboratori: i laboratori didattici ubicati nell'Istituto;
Modello Unico di Dichiarazione (MUD): modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.
Produttore di rifiuti: ai sensi dell'art. 183, comma f) del D.Lvo n. 152/2006 (modificato dall' art. 10 del D.lgs n. 205/2010), il produttore è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
Raccolta: operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto
Responsabile del laboratorio: è il responsabile dell'attività che produce e detiene i rifiuti;
Registri di carico e scarico: registri con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio competente, contenenti le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e da utilizzare ai fini della compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) da inviare alle autorità competenti;
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
Rifiuto speciale pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui agli allegati "D" ed "I" del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (D.Lvo n. 205 del 3 dicembre 2010);

Rifiuto speciale non pericoloso: rifiuto contemplato nell' elenco dell'allegato "D" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (D.Lvo n. 205 del 3 dicembre 2010) e contraddistinto da codice CER a sei cifre privo di asterisco;
Sostanza pericolosa: si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi del regolamento n. 1272/2008 (cd. CLP) e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione;
Tracciabilità dei rifiuti: insieme di adempimenti amministrativi ed informatici connessi alla gestione dei rifiuti (compilazione dei formulari di identificazione, dei registri di carico e scarico, della dichiarazione annuale MUD);
Ufficio Tecnico: figura preposta alla gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti speciali di laboratorio, consistente nelle operazioni di trasporto, conferimento e stoccaggio degli stessi presso il deposito temporaneo, nonché responsabile per la corretta esecuzione del contratto di appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, avvio al recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (e non) prodotti dai laboratori didattici e dalle unità di lavoro.

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento stabilisce le procedure di confezionamento, trasferimento e stoccaggio presso il deposito temporaneo dell'istituto degli scarti prodotti dalle attività di didattica e, in ossequio a quanto prescritto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa di sicurezza vigente, il successivo conferimento al servizio di raccolta per l'avvio al recupero o allo smaltimento.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento tecnico si applica ai rifiuti speciali (solidi e liquidi) derivanti dalle attività sperimentali condotte nei laboratori didattici riconducibili all'elenco di cui agli allegati D e I, parte IV del D.lvo n. 152/2006 e s.m.i (D.lvo n. 205/2010).

Sono escluse le seguenti categorie di rifiuti:
a) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso (RAEE) secondo quanto contemplato nel D.lgs. n. 151 del luglio 2005, in vigore dal 13 agosto 2006;
b) i rifiuti ingombranti, gli arredi rotti e gli scarti metallici;
c) le cartucce a getto d'inchiostro ed i toner di stampanti, fotocopiatrici e fax;
d) le pile alcaline e le batterie scariche in genere;
e) i rifiuti contenenti amianto;
f) gli effluenti gassosi;
g) i rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili. Si tratta di rifiuti non pericolosi simili a quelli prodotti in ambito domestico ma provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione (uffici, laboratori etc.). Rientrano in tale raggruppamento rifiuti come: carta, cartone, imballaggi, bottiglie, contenitori in vetro, articoli vari in plastica e metallo etc.
Tali rifiuti possono essere trattati come i rifiuti solidi urbani e conferiti al servizio di raccolta e smaltimento organizzato dall'Ente Locale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in funzione di coordinamento, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza coordina e controlla le operazioni di prelievo, trasporto, conferimento e stoccaggio presso il deposito temporaneo dei rifiuti speciali di laboratorio, oltre ad essere responsabile per la corretta esecuzione del contratto di appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, avvio al recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dai laboratori didattici e dalle unità di lavoro.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati in base alla loro origine in:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali.

I rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono classificati secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla decisione 2014/955/UE, in vigore dal 01.06.2015, mediante un codice composto da sei cifre suddivise in tre coppie di numeri

Ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 (modificato dall'art. 11 del D.lgs. n. 205 del 2010) sono considerati rifiuti speciali le seguenti tipologie di rifiuto:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Nell'ambito dei rifiuti speciali è possibile fare un'ulteriore suddivisione distinguendo i rifiuti speciali non pericolosi, i rifiuti speciali pericolosi ed i rifiuti sanitari.

Classificazione dei rifiuti speciali

La classificazione dei rifiuti speciali viene effettuata sulla base del catalogo europeo dei rifiuti (CER) adottato con la decisione 2000/532/CE.

Tale catalogo identifica con i codici CER (sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie) una serie di rifiuti classificati già all'origine come pericolosi o non pericolosi ed un numero considerevole di rifiuti identificati con voci speculari (codice pericoloso e non pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose in essi presenti.

Nell'elenco è possibile distinguere i rifiuti pericolosi da quelli che non lo sono in quanto contraddistinti da un asterisco (*) riportato alla fine del codice stesso.

Secondo la normativa vigente è possibile attribuire la pericolosità ad un determinato rifiuto o tenendo conto della sua origine o considerando la concentrazione limite di sostanze pericolose o di metalli pesanti nel rifiuto.

Nel primo caso è la normativa che stabilisce di classificare inequivocabilmente come pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza. Nel secondo caso, invece, è la concentrazione delle sostanze pericolose a stabilire se il rifiuto è o meno pericoloso.

Per classificare un rifiuto speciale come "pericoloso", o "non pericoloso", è pertanto necessario consultare l'elenco (all.1), attribuendo al rifiuto il relativo codice CER.

In sintesi occorre procedere nel modo seguente:

1. occorre dapprima individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto. In questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe). Ad esempio 07 corrisponde ai rifiuti originatisi dai processi chimici organici;
2. segue l'individuazione della specifica fase della attività produttiva da cui si origina il rifiuto (si identifica la sottoclasse corrispondente alla seconda coppia di numeri). Ad esempio il numero 07.01 individua i rifiuti derivanti dalla produzione, formulazione e fornitura di prodotti chimici organici di base;
3. infine si caratterizza il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando così le ultime due cifre (categoria). Ad esempio il codice 07.01.03 corrisponde ai solventi organici alogenati.

Si ricorda che la corretta classificazione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla norma vigente, è a carico del produttore degli stessi.

MODALITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

I contenitori

Nessun rifiuto chimico può essere eliminato attraverso le fognature o immesso in diversa forma nell'ambiente. Si ricorda inoltre che negli scarichi possono avvenire pericolose miscelazioni tra sostanze chimiche eliminate da diversi laboratori.

- I rifiuti di laboratorio devono essere raccolti in condizioni di sicurezza.
- Lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi di laboratorio va effettuato in contenitori speciali omologati ONU.
- I contenitori generalmente forniti dalla ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali, pericolosi e non, vanno resi disponibili a cura dell'Ufficio Tecnico.
- Le taniche hanno un segno in corrispondenza del massimo riempimento; non sono consentite taniche riempite fino all'orlo.
- I materiali solidi e i materiali liquidi devono sempre essere raccolti separatamente.
- Per i materiali solidi sono disponibili halibox gialli con rivestimento in plastica resistente
- I materiali di reagentario obsoleto, sia solidi che liquidi, vanno eliminati nei loro contenitori originali.
- I contenitori vuoti in cui era originariamente contenuto il reattivo, contrassegnati con il codice CER 15.01.10* vanno raccolti in appositi contenitori di plastica rigida forniti dalla ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale insieme alla vetreria di laboratorio rotta.

Riempimento dei contenitori di stoccaggio

Le operazioni di riempimento dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti speciali chimici di laboratorio (liquidi e solidi) devono essere svolte con la massima attenzione ed in condizioni di sicurezza nei laboratori di produzione.
Per quanto concerne i reflui liquidi che liberano vapori e fumi pericolosi (ad esempio solventi infiammabili, acidi e basi) le operazioni di riempimento dei contenitori speciali va fatto rigorosamente sotto cappa chimica aspirante.
Ai fini di un corretto e sicuro riempimento dei contenitori, fermo restando che ai sensi dell'art. 187 del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:

1. identificare preliminarmente la natura del rifiuto: prima di procedere alla manipolazione di qualsiasi tipo di rifiuto è necessario conoscere i pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, appurando la sua composizione chimica e consultando le schede di sicurezza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto.
2. etichettare correttamente il recipiente prima di conferirvi il rifiuto;
3. ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell'ambiente di lavoro portando i rifiuti prodotti in laboratorio nel più breve tempo possibile presso il deposito temporaneo di stoccaggio.
4. durante le operazioni di conferimento dei rifiuti è fatto obbligo di indossare il camice ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei (guanti, maschere e visiere protettive etc.);

IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA RIFIUTI

La corretta attribuzione del codice CER e l'identificazione dei rifiuti sono a carico del personale tecnico di Laboratorio.
Per un corretto smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio è necessario altresì identificare adeguatamente i contenitori adibiti allo stoccaggio degli scarti utilizzando apposite etichette.

In etichetta devono essere riportate le seguenti indicazioni:
- il nome del rifiuto o la sua descrizione;
- il codice CER di catalogazione del rifiuto;
- nome ed indirizzo del produttore
- il nome del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio;

Se il rifiuto prodotto dal laboratorio viene annoverato nella categoria dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti il cui codice CER riporta l'asterisco) occorre apporre sul contenitore anche le caratteristiche di pericolosità (all. 2);

Le etichette identificative devono:
- essere fissate in modo stabile sul contenitore;
- risultare facilmente leggibili;
- essere indelebili.

Sui contenitori di rifiuti speciali pericolosi, al momento della presa in carico dei contenitori da parte della ditta di smaltimento, andrà apposta anche l'etichetta inamovibile recante la lettera R di colore nero su fondo giallo di dimensioni pari a quelle previste dalla specifica normativa di sicurezza vigente.

RACCOLTA E STOCCAGGIO

Raccolta e conservazione del materiale in laboratorio

Gli assistenti tecnici devono scegliere i contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto:

- I rifiuti di laboratorio devono essere raccolti in condizioni di sicurezza.

- Lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi di laboratorio va effettuato in contenitori speciali omologati ONU, generalmente forniti dalla ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali, vanno resi disponibili a cura dell'Ufficio Tecnico.
- Per le miscele acquose di solventi organici, per i solventi organici e le altre sostanze liquide devono essere utilizzati contenitori idonei alla natura del rifiuto, al volume prodotto e al carico infiammabile, con chiusura a tenuta, mezzi di presa e a bocca stretta. A tal fine sono disponibili taniche di capacità da 5 a 10 litri.
- Le taniche non devono essere riempite fino all'orlo; non sono ammesse bottiglie di plastica o altri contenitori già utilizzati a scopo alimentare, nonché contenitori che non seguano le norme suddette;
- Per i materiali solidi si devono utilizzare, eventualmente, scatole di cartone o bidoni, con sacchetto di plastica resistente in cui porre i rifiuti.
- I solidi contaminati da sostanze organiche devono essere preventivamente posti in contenitori chiusi ermeticamente o sacchetti di plastica sigillati.
- Materiali taglienti e pungenti vanno messi negli appositi contenitori di plastica rigida ("halibox" forniti anch'essi dall'Ufficio Tecnico) prima di essere posti nei bidoni gialli o neri.
- I contenitori hanno un segno in corrispondenza del massimo riempimento; non sono consentite taniche riempite fino all'orlo.
- i materiali solidi e i materiali liquidi devono sempre essere raccolti separatamente.
- i materiali di reagentario obsoleto, sia solidi che liquidi, vanno eliminati nei loro contenitori originali.
- I contenitori vuoti in cui era originariamente contenuto il reattivo, contrassegnati con il codice CER 15.01.10* vanno raccolti in appositi contenitori di plastica rigida forniti dalla ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale insieme alla vetreria di laboratorio rotta.
- Ogni contenitore deve essere provvisto di etichettatura riportante il codice C.E.R. e la composizione del rifiuto. Le etichette devono essere poste sul contenitore prima del suo utilizzo.
- Il personale incaricato deve riunire il più possibile le sostanze da eliminare rispettando le compatibilità e la natura chimica allo scopo di ridurre al massimo il numero di contenitori all'interno del laboratorio.
- I contenitori contenenti i rifiuti devono avere un peso compatibile alle norme sulla movimentazione dei carichi (massimo 20 kg).
- I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici. Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario.
- È consigliato al personale incaricato tenere i contenitori di rifiuti liquidi in una vasca di raccolta di volume non inferiore alla capacità massima del contenitore e di dotare il laboratorio di materiali assorbenti da utilizzare in caso di spandimenti.
- I contenitori, ben chiusi, vanno adeguatamente custoditi, sistemandoli in un luogo riparato e sicuro.
- In attesa del trasferimento nel locale di deposito temporaneo, è opportuno conservare i contenitori all'interno di un armadio di sicurezza o, a limite, sotto cappa.
- È necessario garantire l'integrità del contenitore durante le fasi di riempimento, trasporto e stoccaggio dello stesso. A tal fine è necessario evitare di esporlo ad urti e sollecitazioni meccaniche varie e a temperature tali da favorire la volatilizzazione e/o decomposizione dei liquidi contenuti al suo interno e che potrebbero favorire la deformazione del contenitore (bombatura) e la sua rottura.

Il deposito temporaneo:

Il deposito dei rifiuti speciali di laboratorio deve garantire non solo lo stoccaggio sicuro nel rispetto delle norme vigenti, ma anche la prevenzione dell'inquinamento in generale e la tutela della sicurezza e salute degli addetti.

Per assolvere tali finalità il deposito temporaneo deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Il deposito temporaneo, la cui gestione è a carico dell'Ufficio Tecnico, è autorizzato esclusivamente nel locale all'uopo destinato, chiuso a chiave ed al quale è impedito il libero accesso ai non addetti.
- Il locale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti speciali di laboratorio deve essere idoneo alla sua destinazione d'uso. In particolare, deve essere dotato di dispostivi di sicurezza e mezzi anti-incendio adeguati ed opportunamente segnalati.
- All'ingresso del locale, appositamente predisposto per l'accumulo temporaneo dei rifiuti, deve essere apposta idonea segnaletica di pericolo indicante i rischi connessi. Le aree su cui avviene il deposito devono essere opportunamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti.
- All'interno del locale vanno affisse tabelle e/o procedure che riportino le norme di comportamento del personale addetto;
- I rifiuti in deposito vanno registrati al momento del conferimento, con la presa in carico sul Registro di carico e scarico
- La tenuta del Registro di carico e scarico è di competenza dell'Ufficio Tecnico.

Sulla porta del locale appositamente adibito a deposito temporaneo dei rifiuti speciali di laboratorio deve essere apposta la segnaletica di sicurezza ed i cartelli di sicurezza indicanti:

- la presenza di sostanze tossiche, nocive e infiammabili;
- gli eventuali consigli di prudenza.

inoltre, devono essere apposti i seguenti cartelli indicanti:

- deposito rifiuti speciali e tossico nocivi (Lettera "R" nera in campo giallo);
- divieto di accesso al personale non autorizzato;
- vietato fumare;
- eventuali altri simboli di pericolo, di divieto o di prescrizione.

Il deposito temporaneo è individuato nel locale: ...STANZA...n...42 - SECONDO PIANO

Modalità di conferimento dei rifiuti nel deposito temporaneo

Per il conferimento nel deposito temporaneo del contenitore contenente il rifiuto, il Responsabile di Laboratorio, verificati i requisiti per la manipolazione ed il trasporto in sicurezza dei rifiuti di laboratorio, ne autorizza il trasferimento ad opera del personale tecnico di laboratorio unitamente alla scheda identificativa del rifiuto (all. 3).
La scheda che accompagna i contenitori deve essere completa in tutte le sue parti e firmata dal responsabile del laboratorio o da altro personale tecnico delegato. L'apposizione in calce della firma costituisce una assunzione di responsabilità relativamente al contenuto del rifiuto.
L'Ufficio tecnico, cura la ricezione e lo stoccaggio nel deposito temporaneo, tracciando tale attività con la presa in carico sul Registro di carico e scarico.
Ai sensi degli artt. 189 e 190 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e/o sanitari hanno l'obbligo di tenere un registro di carico che deve essere conforme ai modelli approvati riportati negli allegati A e B del decreto citato.
Tale documento ha i fogli numerati e va vidimato dalla camera di commercio territorialmente competente ai sensi dell'articolo n. 2, comma 24 bis del D.Lgs 4/2008.

Il registro di carico/scarico è un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; vi sono annotati i movimenti di carico e scarico dei rifiuti.
Quando di parla di movimenti di carico si intende quando un rifiuto viene prodotto, ovvero quando un'azienda si "carica" di un qualsiasi rifiuto; per movimenti di scarico quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore e quindi esce dalla ditta di produzione.
I movimenti di carico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore.
Sul registro vi è l'obbligo di riportare il carico e lo scarico dei rifiuti speciali pericolosi prodotti, ma è preferibile riportare anche il carico e lo scarico di quelli non pericolosi.

Movimentazione per stoccaggio dei rifiuti pericolosi

Per una corretta movimentazione dei rifiuti, ai fini dello stoccaggio, è importante osservare le stesse precauzioni relative alla movimentazione ed all'immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti hanno tratto origine; in particolare:

- Il trasporto di rifiuti chimici deve essere fatto con precauzione, usando misure di sicurezza, esclusivamente dal personale autorizzato.
- Gli utilizzatori del laboratorio devono utilizzare sempre, per ogni manipolazione, misure di protezione individuali e collettive.
- Gli assistenti tecnici devono controllare che i contenitori siano sempre ben chiusi e non siano sporchi.

- Conservare e manipolare le sostanze infiammabili con cautela facendo attenzione a che non si verifichino le condizioni che possono dare origine alla combustione: presenza di fiamme, scintille elettriche, contatto con superfici calde (autoaccensione). Particolare cautela occorre con le sostanze dotate di facile accensione spontanea: fosforo giallo, alcuni composti organo-metallici, magnesio, alluminio in polvere etc.;
- Riempire i recipienti contenenti rifiuti infiammabili per non più di 3/4 della loro capacità, chiuderli bene e conservarli in luoghi ben ventilati e non esposti al sole;
- Fare attenzione alla conservazione dei reflui contenenti solventi che possono generare perossidi (etere etilico in particolare). Per rifiuti di questo genere occorre evitare l'accumulo prolungato e l'esposizione alla luce;
- Prestare la massima cautela ai rifiuti contenenti monomeri perossidabili (resine) che possono polimerizzare violentemente se non sono conservati in modo adeguato (luogo fresco e buio);
- Conservare con attenzione i reflui contenenti ossidanti forti, come clorati, perclorati, permanganato, acido cromico, ecc. Queste sostanze possono reagire violentemente con sostanze organiche facilmente ossidabili;
- Conservare separatamente i prodotti fortemente corrosivi (acidi concentrati) ed utilizzare contenitori adeguati e resistenti alla corrosione. I contenitori metallici eventualmente utilizzati per lo stoccaggio degli acidi devono essere plastificati internamente (pericolo di corrosione);
- Limitare la manipolazione dei reflui allo stretto indispensabile. Sia in laboratorio che nel deposito temporaneo è bene non effettuare operazioni di travaso dei liquidi perché in occasione delle stesse si potrebbero generare vapori e gas tossici pericolosi.

Conferimento dei rifiuti alla Ditta incaricata dello smaltimento

Alla presa in carico, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali provvede la ditta, incaricata dalla Dirigenza dell'Istituto, regolarmente abilitata alle operazioni di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali ed iscritta all'albo dei gestori ambientali.
Il conferimento dei rifiuti alla Ditta autorizzata dalla Dirigenza per lo smaltimento è di competenza dell'Ufficio Tecnico che provvederà, in sede di conferimento, alla pesata dei rifiuti ed alla compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), quale documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.
Il FIR deve essere numerato e vidimato dagli uffici dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e deve essere annotato sul registro IVA acquisti (nel senso che deve essere registrata la fattura di acquisto del formulario con l'indicazione dei codici alfanumerici identificativi del blocco di formulari acquistato). La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Fermo restando che lo stoccaggio dei rifiuti speciali di laboratorio nel deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno, qualora necessario, al fine di favorire il rapido allontanamento dei rifiuti speciali di laboratorio, l'Ufficio Tecnico può richiedere alla ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali di laboratorio interventi di prelievo straordinario.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Comunicazione annuale dei rifiuti

La procedura relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, si completa con la comunicazione annuale dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994.
Il MUD è un modello attraverso il quale devono essere denunciati al catasto dei rifiuti, entro il 30 Aprile di ogni anno, i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.
Con riferimento all'anno 2018 il modello va presentato, esclusivamente in formato digitale ed entro il 22 giugno 2019, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Il personale incaricato della gestione dei rifiuti speciali di laboratorio deve essere correttamente informato circa i rischi connessi alla manipolazione, al trasporto ed allo stoccaggio dei rifiuti, deve essere dotato di mezzi di protezione (collettivi ed individuali) adeguati e deve essere addestrato e formato in merito al corretto utilizzo dei dispositivi suddetti.

Il personale preposto ai suddetti compiti, deve segnalare in forma ufficiale ogni violazione rispetto a quanto prescritto nel presente regolamento nonché eventuali irregolarità, inadempienze e carenze nella dotazione di sicurezza riscontrate nei laboratori e presso il deposito temporaneo dei rifiuti e che possano pregiudicare l'incolumità degli addetti e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Allegato 1 - Codici CER
Allegato 2 - Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti speciali pericolosi (HP)
Allegato 3 – Scheda identificativa del rifiuto consegnato al deposito temporaneo